



Camera di Commercio
Reggio Calabria

Allegato A all'allegato 1 della delibera del Consiglio Camerale n. 14 del 31/07/2015

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA.

- Art. 1 Istituzione dell'elenco dei fornitori
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Durata ed effetti dell'iscrizione
- Art. 4 Soggetti ammessi
- Art. 5 Struttura dell'Elenco
- Art. 6 Domanda d'iscrizione
- Art. 7 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 8 Qualificazione
- Art. 9 Verifiche sul possesso dei requisiti
- Art. 10 Principi di utilizzo dell'Elenco
- Art. 11 Rinnovo dell'iscrizione
- Art. 12 Variazione dell'iscrizione a richiesta del Fornitore
- Art. 13 Cancellazione dall'Elenco
- Art. 14 Sospensione dall'Elenco
- Art. 15 Pubblicità
- Art. 16 Trattamento dei dati

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI

1. Ai sensi dell'articolo 125 comma 12 del D. Lgs. 163/06 (d'ora in poi Codice), dell'articolo 332 del DPR n.207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" (d'ora in poi Regolamento) e del "Regolamento per l'acquisizione di forniture, beni e servizi per l'esecuzione di lavori in economia" approvato il 6 giugno 2011 con delibera della Giunta camerale n. 36 (d'ora in poi "Regolamento camerale"), è istituito l'Elenco dei Fornitori di lavori, servizi, forniture della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria (d'ora in poi Camera di Commercio).
2. La Camera di Commercio, attraverso l'istituzione dell'Elenco Fornitori, intende realizzare i seguenti obiettivi:
 - standardizzare i procedimenti di qualificazione dei fornitori;
 - semplificare e centralizzare la gestione della documentazione;
 - razionalizzare la gestione dei fornitori e la loro selezione;
 - introdurre criteri di effettiva trasparenza e correttezza nei rapporti;
 - concorrere ad un effettivo monitoraggio della spesa corrente per forniture e lavori.
3. Agli effetti del presente Regolamento, per "Fornitore" s'intende il soggetto che, ai sensi dell'art. 3 commi 19 e 22 del Codice, è imprenditore o comunque fornitore o prestatore di lavori, servizi o forniture o un raggruppamento o consorzio di essi.
4. Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.

5. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

6. L'Elenco è articolato in categorie merceologiche e classi e per ogni fornitore iscritto sono registrati i seguenti dati:

- a) numero progressivo;
- b) denominazione e ragione sociale;
- c) codice fiscale e/o partita IVA;
- d) n. di iscrizione al Registro Imprese;
- e) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale);
- f) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione;
- g) data del provvedimento di iscrizione;
- h) numero di telefono/fax, indirizzo e-mail e sito web;
- i) iscrizione SOA (se richiesta);
- j) iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, istituito ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101.

7. L'ordine progressivo viene assegnato sulla base della data di protocollo della Camera di Commercio nel caso di consegna diretta o mezzo servizio postale e della data della "ricevuta di avvenuta consegna" nel caso di spedizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

A parità di data di acquisizione varrà la data di iscrizione nel Registro Imprese o nel Registro Ditte se l'iscrizione è anteriore al 21/02/96.

8. La tenuta dell'Elenco è di competenza dell'Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio. Responsabile della tenuta e responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n.241/80 e dell'art. 10 del Codice, è il Provveditore.

9. L'elenco sostituisce l'Albo delle imprese di fiducia attualmente in uso.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Elenco dei fornitori, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare in materia, sarà utilizzato per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori secondo la procedura in economia disciplinata dall'art. 125 del Codice, e dagli articoli 329-338 del Regolamento 207, nonché dal "Regolamento Camerale".

2. Le procedure in economia sono ammesse solo se il bene o servizio oggetto di acquisizione non è disponibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero sul mercato elettronico realizzato dalla centrale regionale di riferimento, e sempre che non sia stato attivato il mercato elettronico interno all'ente, come stabilito dall'art. 1 comma 450 L. 296 del 2006.

3. L'elenco potrà altresì essere utilizzato, quale strumento di valutazione del mercato, nella scelta dei fornitori da invitarsi nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 6 del Codice.

4. A tale fine l'elenco servirà a definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi e Lavori) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti soggettivi, previsti dall'art. 38 comma 1 del Codice, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del Codice e che accettano e si impegnano ad osservare il "*Codice etico per gli appalti delle forniture, servizi, lavori in economia della Camera di Commercio di Reggio Calabria*" (**Allegato 1**).

5. È fatta salva la facoltà della Camera di Commercio di scegliere i fornitori da invitare anche senza fare ricorso all'Elenco, nei seguenti casi:

- a) qualora, in relazione all'appalto da affidare, non siano iscritti nell'Elenco fornitori in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo previsto dalla normativa vigente;
- b) qualora, per la particolare specialità dell'oggetto dell'appalto da affidare, all'interno dell'Elenco non sia possibile reperire fornitori idonei;
- c) in tutti gli altri casi in cui la Camera di Commercio ritenga conveniente ed opportuno provvedere all'integrazione del numero di fornitori da invitare direttamente tramite ricerche di mercato o mediante invito nel

caso in cui si tratti di fornitori che abbiano già reso alla Camera di Commercio le forniture e/o le prestazioni ricercate in occasione di precedenti appalti.

6. La Camera di Commercio si riserva altresì la facoltà di utilizzare le convenzioni CONSIP, sistemi dinamici di acquisizione realizzati per le Camere di Commercio nonché di avvalersi delle Società in house del sistema camerale italiano.

7. L'Elenco sarà utilizzato anche dalle Aziende Speciali della Camera di Commercio per cui ogni riferimento del presente Regolamento alla Camera di Commercio si intende riferito anche alle sue Aziende Speciali e così le cause di sospensione e cancellazione.

ART. 3 - DURATA ED EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'elenco per categorie merceologiche e classi di cui all'**Allegato 2** ha durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

2. L'iscrizione non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine a commesse, ordinazioni, contratti con la Camera di Commercio.

3. La pubblicazione del presente regolamento, dell'Elenco di Fornitori e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e la stessa istituzione dell'Elenco, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di Fornitori, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di contratti.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34 c.1, lett. a), b), c), del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 5, e precisamente:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice;

d) gli operatori economici che siano stabiliti in altri Stati Membri dell'UE e siano costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice;

e) tutti gli altri soggetti individuali e collettivi che, pur non essendo previsti nelle categorie di cui all'art. 34 del Codice, svolgano attività economica in materia di lavori, servizi e fornitore e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici.

ART. 5 - STRUTTURA DELL'ELENCO

1. L'elenco è articolato in categorie merceologiche e classi .

2. Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di beni e/o servizi e per classi i singoli beni o servizi (v. **All.2**) riferiti a quelli individuati dall'art. 7 comma 1 del Regolamento Camerale.

3. La Camera di Commercio ha facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle categorie merceologiche e classi, in relazione alle proprie esigenze interne.

4. Tutte le comunicazioni, notifiche e gli scambi di informazione fra Provveditorato della Camera di Commercio e Fornitori avranno luogo mediante posta elettronica. Dal 1° gennaio 2012 le comunicazioni, le notifiche, gli scambi di informazioni come le domande di nuova iscrizione o di rinnovo avverranno esclusivamente mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di documenti informatici digitalmente sottoscritti se trattasi di società e l'utilizzo di posta elettronica con firma e documenti in formato informatico, se trattasi di imprese individuali. Nel caso il richiedente non sia ancora dotato di dispositivi di firma digitale è ammessa, in alternativa, la firma scannerizzata seguita da valido documento d'identità, da trasmettere in formato pdf.

L'indirizzo PEC della Camera di Commercio cui inoltrare la domanda, comunicazioni e notifiche è il seguente: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it.

ART. 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'elenco è sempre aperta. I Fornitori interessati devono presentare alla Camera di Commercio apposita domanda, precisando la/e categoria/e merceologica/che e la/e classe/i per la/e quale/i chiedono di essere iscritti. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 4 devono essere già operativi.

2. I soggetti di cui all'art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

3. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

4. Qualora i Soggetti di cui all'art. 4 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, la Camera di Commercio prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

5. I Fornitori interessati dovranno produrre domanda di iscrizione redatta sulla base del form scaricabile dal sito www.rc.camcom.gov.it, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 8.

6. La domanda, indirizzata all'Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio di Reggio Calabria - Via T. Campanella n. 12 - 89125 Reggio Calabria, andrà recapitata secondo le modalità descritte all'art. 5 co. 4.

7. La domanda dovrà essere sottoscritta:

- a) dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- b) da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- c) da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società e di consorzio.

Nel caso di domanda formata da soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata copia del documento originante i poteri di firma.

La firma del direttore tecnico è richiesta nei soli casi in cui la legge prevede obbligatoriamente tale figura aziendale per l'esercizio dell'attività di impresa.

8. L'Elenco per il primo periodo di attivazione, ossia **fino al 31/03/2012** viene aggiornato con cadenza mensile in base alle istanze pervenute; successivamente si provvederà al suo aggiornamento, con l'inserimento delle nuove iscrizioni, con cadenza semestrale il **30 giugno ed il 31 dicembre** di ogni anno.

Di conseguenza le ditte richiedenti ed in possesso dei requisiti vengono inserite nell'elenco secondo il seguente schema:

- le domande presentate dal **1 gennaio al 31 marzo 2012** vengono inserite nell'elenco con effetto dal 10 del secondo mese successivo a quello di presentazione;
- le domande presentate dal **1 aprile al 31 maggio** vengono inserite nell'elenco il **30 giugno successivo**;
- le domande presentate dal **1 giugno al 30 novembre** vengono inserite nell'elenco il **31 dicembre successivo**.

9. Dalla data di ricezione della domanda da parte della Camera di Commercio sarà avviata la fase istruttoria, della durata massima di 10 giorni. In difetto di comunicazione della Camera di Commercio entro tale ultimo termine, la domanda si intenderà accolta, con la conseguente iscrizione del Fornitore all'Elenco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

10. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere l'istanza, prima del rigetto sarà data comunicazione al richiedente dei motivi che ostano al suo accoglimento. Entro il termine di ulteriori dieci giorni dal ricevimento

della comunicazione il Fornitore potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'accoglimento dell'iscrizione.

11. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe il termine di dieci giorni previsto per l'esame della domanda, il quale inizierà a decorrere ex novo dalla data di presentazione delle osservazioni e dell'ulteriore documentazione o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni per l'inoltro dei medesimi. La Camera di Commercio valuterà le osservazioni e la documentazione integrativa prodotta e farà menzione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni nel provvedimento finale.

12. L'Elenco e i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati con determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio.

ART. 7 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. I Soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

7A. Requisiti di ordine generale;

7B. Requisiti di idoneità professionale;

7C. Requisiti di capacità economico-finanziaria;

7D. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale.

7A. Requisiti di ordine generale

1. Sono ammessi all'elenco i soggetti di cui al precedente art. 4 che:

- a) non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell'attività;
- b) siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Reggio Calabria;
- c) non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 del Codice.

2. Il requisito previsto dalla lett. c) è richiesto, per quanto all'assenza delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 38, per il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

3. Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

7B. Requisiti di idoneità professionale

1. Sono ammessi all'elenco i soggetti di cui al precedente art. 4 che si trovino in possesso del requisito di cui all'art. 39 del Codice e quindi devono:

- essere iscritti nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, con avvenuta denuncia di inizio attività e/o all'albo delle imprese artigiane se imprese artigiane;
- le categorie per le quali chiedono l'iscrizione dovranno essere coerenti con l'oggetto sociale ovvero con l'attività denunciata quale risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nell'albo delle imprese artigiane;
- essere in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, necessari per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora si tratti di un fornitore di cui all'art. 47 del Codice, deve essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A del Codice per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi.

3. Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

7C. Requisiti di capacità economico-finanziaria

1. Sono ammessi all'elenco i soggetti di cui al precedente art. 4 che comprovino il possesso del requisito di cui all'art. 41 del Codice attraverso:

- dichiarazione, resa in conformità alle disposizioni del DPR n.445/2000, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture o lavori per cui viene chiesta l'iscrizione, realizzati negli ultimi tre esercizi, ovvero, qualora l'impresa eserciti l'attività da meno di tre anni, il fatturato conseguito dall'inizio dell'attività.

7D. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

1. Sono ammessi all'elenco

PER SERVIZI E FORNITURE

i soggetti di cui al precedente art. 4 che comprovino il possesso del requisito di cui all'art. 42 del Codice attraverso la dichiarazione, resa in conformità alle disposizioni del DPR n.445/2000 concernente:

- l'esecuzione delle principali forniture e servizi analoghi per ciascuna delle categorie merceologiche per le quali viene chiesta l'iscrizione, svolte negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stesse: qualora l'impresa eserciti l'attività da meno di tre anni deve fornire idonea documentazione in grado di dimostrare l'entità economica delle commesse svolte dall'impresa, dai soci e titolari della stessa;
- indicazione del numero medio annuo dei dipendenti dell'impresa, dei dirigenti e dei tecnici impiegati negli ultimi tre anni e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- descrizione dell'attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell'impresa.

PER LAVORI:

- Ai fini dell'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000 (centocinquantamila/00):
 - l'esecuzione dei principali lavori pubblici con l'indicazione degli importi e delle date, analoghi alle categorie merceologiche per le quali viene chiesta l'iscrizione, svolti negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione: qualora l'impresa eserciti l'attività da meno di tre anni deve fornire idonea documentazione in grado di dimostrare l'entità economica delle commesse svolte dall'impresa, dai soci e titolari della stessa;
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente negli ultimi tre anni;
 - descrizione dell'attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell'impresa, che dovrà essere adeguata all'esecuzione dei lavori nella categoria merceologica per la quale viene richiesta l'iscrizione;
 - capacità economico-finanziaria dell'impresa, anche attraverso idonee referenze bancarie attestate da istituto di credito.
 - Ai fini dell'affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000 (centocinquantamila/00):
 - indicazione delle categorie e classifiche per le quali l'impresa risulta iscritta, come risultanti dal certificato SOA in corso di validità ai sensi della normativa vigente.
2. Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.
3. La previsione dei requisiti soprarichiamati potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica, sostituzione o eliminazione, in relazione alle relative disposizioni di legge ed il loro possesso verrà comprovato dal "Fornitore" mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive sottoscritte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445 del 28/11/2000 secondo le linee-guida del modello di domanda.
4. I Fornitori sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei dati e delle informazioni previste dal presente regolamento (variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione), pena la cancellazione dal medesimo.
5. Ai fini dell'ammissione all'Elenco, gli operatori di cui all'art. 47 del Codice dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dalla quale emerga il possesso dei requisiti equipollenti a quelli prescritti dal proprio ordinamento rispetto a quelli previsti nel presente regolamento per l'ammissione degli operatori italiani.
6. Per gli operatori appartenenti all'Unione Europea, se nessun documento o certificato tra quelli richiesti per gli operatori italiani è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza, le quali attestino il possesso dei requisiti richiesti.

7. Qualora il Fornitore sia in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell'art. 43 del Codice, dovrà dichiarare in domanda la tipologia della medesima certificazione, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza.
8. Qualora il Fornitore sia in possesso di certificati che attestino il rispetto di norme di gestione ambientale ai sensi dell'art. 44 del Codice, dovrà dichiarare in domanda la tipologia delle medesime certificazioni, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza.
9. Per i lavori, qualora il Fornitore sia in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, dovrà indicare in domanda il numero, la categoria, la classifica, la SOA emittente, la data di emissione e quella di scadenza.
10. Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

ART. 8 – QUALIFICAZIONE

1. Le domande di iscrizione sono soggette al giudizio insindacabile di un gruppo di lavoro istituito all'interno del Servizio Economico Finanziario della Camera di Commercio.
2. Qualora il gruppo di lavoro, dopo aver esaminato domanda e documentazione, pervenga ad una valutazione positiva, il Fornitore richiedente sarà iscritto nell'Elenco.
3. Nel caso in cui l'iscrizione venga rifiutata, il Provveditore darà comunicazione per iscritto al Fornitore dei motivi del diniego.
4. Intervenuta l'iscrizione, il Provveditore acquisirà il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) per la cui validità trimestrale andrà nuovamente prodotto entro il mese successivo a quello della scadenza di validità. In presenza di DURC irregolare il Provveditore inviterà il Fornitore alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, entro e non oltre trenta giorni; scaduto inutilmente tale termine la Camera potrà procedere alla cancellazione dall'Elenco, così come previsto dal successivo art. 13. Il Fornitore con DURC irregolare non verrà invitato a partecipare alle procedure in economia fino alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
5. Le imprese possono presentare le eventuali certificazioni ISO e le imprese iscritte per le categorie Lavori l'attestazione SOA.
6. Tutti i documenti richiesti dovranno essere in corso di validità e dovranno essere presentati in originale oppure in copia accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale e firmata dal legale rappresentante.

ART. 9 – VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Sarà facoltà della Camera di Commercio procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti auto dichiarati dai Fornitori, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del DPR n.445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della relativa documentazione a comprova.
2. Il campione è determinato nella misura del 10% degli iscritti, effettuando il sorteggio sull'insieme dei Fornitori iscritti al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno per gli iscritti nel secondo semestre dell'anno.
3. Inoltre, la Camera di Commercio può effettuare idonei controlli ogni qual volta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione.

ART. 10 – PRINCIPI DI UTILIZZO DELL'ELENCO

1. La gestione dell'Elenco e la selezione dei Fornitori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 125 comma 1 del Codice e ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Camerale.
2. I Responsabili Unici dei Procedimenti che intendano esperire una procedura negoziale in economia attingeranno in via preferenziale i fornitori da invitare dall'Elenco, selezionando il numero di fornitori richiesto dal suddetto Regolamento Camerale, tra quelli iscritti nell'ambito per la categoria merceologica di interesse.
3. Qualora, per determinate categorie di beni, servizi o lavori, nell'Elenco non sia presente alcun fornitore o siano presenti fornitori in un numero insufficiente, oppure siano presenti fornitori che per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado – ad insindacabile motivato giudizio del Responsabile Unico del Procedimento – di garantire l'esecuzione delle forniture e/o prestazioni di servizi e/o esecuzione di lavoro oggetto di richiesta di offerta, lo stesso Responsabile sarà libero di richiedere offerte ad altri fornitori.

4. Prima dell'indizione della procedura in economia ai sensi del Regolamento camerale il Responsabile Unico del Procedimento:

- a. procede all'individuazione della categoria merceologica attinente al lavoro, bene o servizio da acquisire;
- b. stabilisce se procedere sulla base di ricerche di mercato ovvero tramite l'Elenco Fornitori;
- c. deciso di procedere tramite l'Elenco fornitori, effettua il sorteggio di un numero minimo di almeno 5 soggetti presenti all'interno della categoria merceologica individuata, se ne esistono in tale numero in relazione alla tipologia di lavoro, bene o servizio da acquisire;
- d. qualora non sia possibile invitare almeno cinque fornitori, la procedura negoziata si svolge con i fornitori iscritti in elenco che è possibile invitare integrandoli con operatori economici non iscritti.

5. La scelta dei soggetti da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico (di sorteggio in sorteggio) di tutti i soggetti iscritti in ciascuna categoria merceologica, seguendo l'ordine preconstituito di iscrizione (determinato dal numero progressivo di iscrizione attribuito dalla Camera di Commercio), con la possibilità di riconfermare l'invito alle imprese già affidatarie di analoghi lavori o forniture di beni o servizi e che nell'esecuzione degli stessi non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili.

6. La verificata impossibilità/non volontà di un fornitore a rispondere alla richiesta di offerta determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore di quello successivo nell'ordine della categoria merceologica interessata.

7. Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire o il lavoro da eseguire abbia caratteristiche tecniche e/o funzionali tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.

In questo caso, il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto delle peculiarità del lavoro, del bene o del servizio da acquisire può, con atto motivato e in deroga al principio di rotazione, effettuare il sorteggio tra i soggetti aventi determinati requisiti tecnici, organizzativi o economico - finanziari.

8. I soggetti non iscritti ma invitati alla procedura di acquisizione di lavori, beni e/o servizi, che avranno presentato un'offerta valida, saranno successivamente iscritti di diritto nell'Elenco fornitori nella categoria merceologica per la quale hanno partecipato alla gara.

ART. 11 – RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. Entro il 31 ottobre del terzo anno di validità dell'iscrizione, il Provveditore invierà al Fornitore, presso la casella della PEC indicata in sede di iscrizione o successivamente, una richiesta di rinnovazione della domanda di iscrizione assegnando il termine per la sua presentazione al 30 novembre successivo.

2. Entro il 30 novembre il Fornitore dovrà sottoporre alla Camera di Commercio, con le stesse modalità di forma previste per la domanda di iscrizione, l'istanza di rinnovazione, secondo le istruzioni reperibili sul sito www.rc.camcom.gov.it e mediante la compilazione del form messo a disposizione.

3. Dalla data di ricezione dell'istanza da parte della Camera di Commercio (data della ricevuta di avvenuta consegna a mezzo PEC) sarà avviata la fase istruttoria, della durata massima di 30 giorni. In difetto di comunicazione della Camera di Commercio entro tale ultimo termine, l'istanza si intenderà accolta, con la conseguente iscrizione del Fornitore all'Elenco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

4. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere l'istanza, prima del rigetto sarà data comunicazione al Fornitore dei motivi che ostano al suo accoglimento. Entro il termine di ulteriori dieci giorni dal ricevimento della comunicazione (data della ricevuta di avvenuta consegna a mezzo PEC) il Fornitore potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile alla rinnovazione dell'iscrizione.

5. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe il termine di trenta giorni previsto per l'esame dell'istanza, il quale inizierà a decorrere ex novo dalla data di presentazione delle osservazioni e dell'ulteriore documentazione o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni per l'inoltro dei medesimi. La Camera di Commercio valuterà le osservazioni e la documentazione integrativa prodotta e farà menzione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni nel provvedimento finale.

6. La rinnovazione lascerà inalterato il codice progressivo di iscrizione nell'Elenco.

7. In difetto di trasmissione dell'istanza di rinnovazione entro il 30 novembre ed in caso di diniego della rinnovazione, il Fornitore sarà sospeso d'ufficio dall'Elenco sino al 31 dicembre successivo e non verrà selezionato ai fini degli affidamenti e quindi verrà cancellato.

ART. 12 – VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE A RICHIESTA DEL FORNITORE

1. Il Fornitore già iscritto può chiedere in ogni momento la variazione dei dati precedentemente inseriti nell'Elenco, mediante apposita richiesta di variazione, da presentarsi con le stesse modalità di forma previste per la domanda di iscrizione, secondo le istruzioni reperibili sul sito www.rc.camcom.gov.it e mediante la compilazione del form messo a disposizione.
2. Si applica la procedura prevista dai commi 3-5 del precedente articolo.
3. Qualora venga chiesta l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di specializzazione, la domanda va corredata della documentazione di cui all'art. 7 per le parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione.
4. La rinnovazione lascerà inalterato il codice progressivo di iscrizione nell'Elenco ed il termine di scadenza dell'iscrizione in corso.

ART. 13- CANCELLAZIONE DALL' ELENCO

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta con determinazione del Segretario Generale in occasione degli aggiornamenti semestrali dell'Elenco. E' disposta d'ufficio:
 - a) per la sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco, di cui la Camera di Commercio sia comunque venuta a conoscenza;
 - b) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione all'Elenco;
 - c) quando l'iscritto abbia cessato l'attività o sia soggetto a procedura di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;
 - d) nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
 - e) intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l'applicazione di misure la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione all'elenco;
 - f) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro.
2. È altresì facoltà della Camera di Commercio disporre la cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
 - a) accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare indette dalla Camera di Commercio (comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa);
 - b) mancata comunicazione di quanto richiesto dalla Camera di Commercio in fase di verifica delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione;
 - c) non osservanza delle disposizioni dell'art. 7 comma 4 del presente regolamento;
 - d) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo dopo l'aggiudicazione di una procedura indetta dalla Camera di Commercio;
 - e) mancato rispetto degli obblighi contrattuali, relativi a rapporti intercorsi tra il fornitore e la Camera di Commercio, che abbia determinato l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto per inadempimento;
 - f) grave negligenza, malafede o errori gravi nell'esecuzione di rapporti contrattuali con la Camera di Commercio, da questa accertati e notificati;
 - g) qualora, per almeno due volte, il soggetto invitato abbia declinato l'invito alla procedura negoziata o in economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia;
 - h) qualora sia stata riscontrata in modo oggettivo una negativa valutazione qualitativa del lavoro, servizio o fornitura prestati;
 - i) mancato rinnovo dell'iscrizione da parte dell'operatore economico allo scadere del periodo di validità dell'iscrizione. In questo caso, la presenza del fornitore nell'Elenco è cancellata fino ad eventuale nuovo accoglimento dell'istanza di iscrizione da parte dello stesso;

- 1) in presenza di DURC irregolare, qualora il Fornitore non abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, entro trenta giorni dalla comunicazione inviata dall'Ufficio Provveditorato.
3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta.
4. Ai soggetti cancellati verrà inviata apposita comunicazione scritta, riportante i motivi della cancellazione.
5. Il soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano decorso l'anno dalla cancellazione.
6. La Camera di Commercio si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di re-iscrizione

ART. 14- SOSPENSIONE DALL' ELENCO

1. La Camera di Commercio potrà disporre la sospensione del fornitore dall'Elenco allorché lo stesso risulti temporaneamente inadempiente a uno degli obblighi previsti nel presente regolamento, nonché nell'esecuzione del lavoro, della fornitura e/o servizio affidato.
Qualora l'inadempimento divenga definitivo ovvero la Camera di Commercio, anche in ragione della natura della prestazione, non abbia interesse ad accettare un adempimento tardivo, il soggetto inadempiente potrà essere cancellato dall'Elenco, secondo la procedura di cui al precedente articolo.
2. La sospensione potrà altresì essere disposta:
 - qualora il soggetto abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con la Camera di Commercio e fino al termine del procedimento stesso;
 - in caso di procedimenti penali in corso relativi a delitti la cui gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'elenco.
3. La Camera di Commercio dà comunicazione al legale rappresentante, anche a mezzo fax/e-mail, dei fatti addebitati assegnando il termine di 15 giorni lavorativi per le eventuali obiezioni che lo stesso vorrà inoltrare alla Camera di Commercio. Trascorso tale termine, la Camera di Commercio si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Elenco con motivata determinazione.
4. La sospensione potrà essere revocata qualora la Camera di Commercio accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.
5. L' Elenco, nella parte di gestione riservata alla Camera di Commercio, prevede la facoltà di inserire note di segnalazione degli inadempimenti dei fornitori, per consentire una selezione più accorta ed evitare un possibile futuro contenzioso.
Tale facoltà, riservata ai soli Dirigenti, ai Capi Servizio e al Provveditore, rimane comunque subordinata ad un precedente atto formale di contestazione al fornitore interessato.

ART. 15 - PUBBLICITA'

1. In sede di prima costituzione del presente Elenco, verrà pubblicato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito informatico della Camera di Commercio (www.rc.camcom.gov.it).
2. Della pubblicazione dell'Elenco verrà inoltre data notizia anche sui principali quotidiani di rilevanza regionale.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, si precisa che:
 - Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria;
 - Incaricato del trattamento è il Provveditore nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
 - Il trattamento dei dati avviene, anche con l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di iscrizione nell'Elenco, di consultazione del medesimo e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti nel rispetto del segreto aziendale ed industriale e delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

2. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
3. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.